

Tipologia:	LAVORO			
Protocollo:	2010111	Data:	20.07.2011	
Oggetto:	LAVORO NEWS 005/2011			

LAVORO NEWS 005/2011

Mancato godimento dei c.d. rol e delle ex festività: modalità e termini per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva

Con circolare n. 92 dell'8.7.2011, l'Inps ha fornito indicazioni operative in ordine all'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro nell'ipotesi di mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL) e per le ex festività.

I ROL rappresentano un istituto di fonte contrattuale, che consente al lavoratore di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa senza subire alcuna decurtazione della retribuzione.

La concessione dei permessi orari può essere fruita individualmente o collettivamente, costituendo – in quest'ultimo caso – una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale (giornaliera o settimanale).

Il termine di godimento dei permessi orari può essere disciplinato da norme contrattuali collettive nazionali o aziendali o da pattuizioni individuali, le quali generalmente riconoscono ai lavoratori – nell'ipotesi di mancato godimento – il pagamento di una indennità sostitutiva.

Con la circolare in commento, l'Istituto precisa che laddove vi sia una norma contrattuale collettiva – nazionale e/o aziendale – che disciplini il termine di fruizione dei c.d. ROL e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva (a carico del datore) coincide con il predetto termine, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme.

Con successivo messaggio n. 14605 del 13.7.2011, l'Inps ha precisato e ribadito ulteriormente che la materia che regola il termine di fruizione dei permessi di cui innanzi e delle ex festività può scaturire dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale e/o di secondo livello o, ancora, dalla pattuizione individuale determinandone in tal modo anche il relativo termine di scadenza dell'obbligazione contributiva.

Nell'ipotesi in cui, al contrario, non vi sia pattuizione contrattuale collettiva e/o individuale in ordine al termine di godimento dei permessi, questi potranno essere gestiti liberamente senza previsione di scadenza per la relativa obbligazione contributiva.

Infine, l'Istituto ha fornito indicazioni operative in ordine alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL ed ex festività non godute. Detta contribuzione potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori – con una delle denunce contributive aventi scadenza **entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento**. In quest'ultimo caso l'importo corrispondente al compenso per Rol e/o ex Festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.

Tale complessivo ammontare andrà poi inserito nell'elemento <<Imponibile>> presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.

Nell'eventualità in cui i ROL e le ex festività dovessero essere effettivamente fruiti ma in un momento successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'assolvimento dell'obbligazione contributiva quantificata sulla scorta dell'indennità sostitutiva, il quantum versato risulterebbe non dovuto e diverrebbe recuperabile. Affinché ciò si realizzi ai datori è chiesto di indicare la causale FERIE collocata nella sezione <<Dati Retributivi>> del flusso UniEmens e di attenersi, per l'effettivo recupero di quanto versato, alla procedura già utilizzata per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.

Rif.

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n.16/2011 del 8 marzo 2011;**
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n.9044 del 3 giugno 2011;**
- **Circolare Inps n. 92 dell'8.7.2011;**
- **Messaggio Inps n. 14605 del 13.7.2011.**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it